

REGOLAMENTO (CEE) N. 2083/87 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1987

che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 8 e l'articolo 12, paragrafo 1,considerando che all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75 deve essere riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre; che, poiché i prelievi sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1166/87 della Commissione, del 28 aprile 1987⁽³⁾, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1987, occorre procedere ad una nuova fissazione per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1987;

considerando che il prelievo applicabile ai suini macellati si compone di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza fra i prezzi nella Comunità, da un lato, e sul mercato mondiale, dall'altro, della quantità di cereali da foraggio stabilita in conformità delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2764/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme per il calcolo di un elemento del prelievo applicabile ai suini macellati⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86, quantità la cui composizione è indicata nel regolamento stesso;

considerando che il valore della quantità di cereali da foraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2764/75; che il valore della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 3 di tale regolamento;

considerando che il suddetto articolo 3 prevede che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale sia pari alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per il periodo di cinque mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che tale periodo è quello che va dal 1° febbraio al 30 giugno 1987;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7 % della media dei prezzi limite validi per i quattro trimestri che precedono il 1° maggio di ciascun anno;

considerando che i prelievi applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2759/75, diversi dai suini macellati, devono essere derivati dal prelievo per i suini macellati in funzione dei coefficienti fissati per tali prodotti, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2759/75, nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3602/82 della Commissione, del 21 dicembre 1982, relativo alla fissazione dei coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine, diversi dai suini macellati⁽⁵⁾,

considerando che i prelievi applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2759/75 si compongono di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere derivato dal prelievo per i suini macellati in funzione dei coefficienti fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3602/82;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7 % e, per i prodotti della voce ex 16.02 della tariffa doganale comune, al 10 % dei prezzi d'offerta medi relativi alle importazioni effettuate nei dodici mesi che precedono il 1° maggio; che è opportuno stabilire tali medie in base a tutti i dati disponibili che riguardano le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi, tenendo conto della rappresentatività dei prezzi;

considerando che per i prodotti delle sottovoci 02.01 B II c) da 1 a 7, 15.01 A I, 16.01 A e 16.02 A II della tariffa doganale comune, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi devono essere limitati all'importo risultante da tale consolidamento;

considerando che per i suini macellati e per gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le norme per la fissazione del prezzo limite dei suini macellati⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1905/83⁽⁷⁾, i prezzi limite devono essere fissati in anticipo per ciascun trimestre; che, poiché i prezzi limite sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1166/87 per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1987, occorre procedere ad una nuova fissazione per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1987;

considerando che il prezzo limite per i suini macellati si compone di tre importi;

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.⁽³⁾ GU n. L 112 del 29. 4. 1987, pag. 30.⁽⁴⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 21.⁽⁵⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 23.⁽⁶⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 25.⁽⁷⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 1.

considerando che il primo importo deve essere pari al valore sul mercato mondiale di una quantità di cereali da foraggio equivalente alla quantità di alimenti necessari per la produzione, nei paesi terzi, di un chilogrammo di carne suina, quantità che è determinata in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2766/75 e la cui composizione è indicata in tale regolamento ;

considerando che il valore della suddetta quantità di cereali deve essere stabilito in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2766/75 ;

considerando che il suddetto articolo 2 prevede che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale sia pari alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale ; che i prezzi cif sono stabiliti per il periodo di cinque mesi anteriore di un mese al trimestre per il quale detto importo è calcolato ; che tale periodo è quello che va dal 1° febbraio al 30 giugno 1987 ;

considerando che il secondo importo, corrispondente al maggior valore, rispetto a quello dei cereali da foraggio, degli alimenti diversi dai cereali necessari per la produzione di un chilogrammo di carne suina, ammonta, in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2766/75, al 15 % del valore della quantità di cereali da foraggio ;

considerando che il terzo importo, che rappresenta le spese generali di produzione e commercializzazione, ammonta a 38,69 ECU per 100 chilogrammi di suini macellati, in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2766/75 ;

considerando che i prezzi limite dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75, diversi dai suini macellati, devono essere derivati dal prezzo limite dei suini macellati in funzione dei coefficienti fissati dal regolamento (CEE) n. 3602/82 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 616/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applica-

zione dei prelievi all'importazione dei prodotti del settore delle carni suine provenienti dal Portogallo (¹) ha sospeso l'applicazione dei prelievi alle importazioni dei prodotti del settore delle carni suine in provenienza dal Portogallo a causa della minima differenza di prezzo praticato nella Comunità, da una parte, e nel Portogallo, dall'altra ; che questa situazione continua a sussistere ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1987 ; i prelievi previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi limite previsti dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75, sono fissati in allegato.

2. Tuttavia, per i prodotti delle sottovoci 02.01 B II c) da 1 a 7, 15.01 A I, 16.01 A e 16.02 A II della tariffa doganale comune per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

3. Per le importazioni dal Portogallo dei prodotti di cui al paragrafo 1, che si trovano ivi in libera circolazione, l'applicazione dei prelievi di cui in allegato è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(¹) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 45.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 luglio 1987, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
01.03	Animali vivi della specie suina :			
	A. delle specie domestiche :			
	II. altri :			
	a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	55,54	52,54	—
	b) non nominati	65,30	61,78	—
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :			
	A. Carni :			
	III. della specie suina :			
	a) domestica :			
	1. Carcasse intere o mezzene	84,92	80,34	—
	2. Prosciutti, anche in pezzi	123,13	116,49	—
	3. Parti anteriori o spalle, anche in pezzi	95,11	89,98	—
	4. Lombate, anche in pezzi	137,57	130,15	—
	5. Pancette, anche in pezzi	73,88	69,90	—
	6. altre :			
	aa) disossate	137,57	130,15	—
	bb) non nominate	—	130,15	—
	B. Frattaglie :			
	II. altre :			
	c) della specie suina domestica :			
	1. Teste, anche in pezzi	—	25,71	4
	2. Zampe o code	—	7,23	4
	3. Rognoni	—	84,36	4
	4. Fegati	—	97,21	7
	5. Cuori, lingue o polmoni	—	48,20	4
	6. Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee e esofagi, il tutto assieme	—	70,70	4
	7. altre	—	70,70	4
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati :			
	A. Lardo :			
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	33,97	32,14	—
	II. secco o affumicato	37,36	35,35	—
	B. Grasso di maiale	—	19,28	—

